

R. G. 32737/2015



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Angelo Mambriani	Presidente relatore
Dott. Daniela Marconi	Giudice
Dott. Maria Antonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. **32737/2015** R.G., promossa da:

FALL. S. [REDACTED] S.R.L., rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. [REDACTED] presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano,

– attore –

CONTRO

EREDITÁ GIACENTE della Sig.ra R. [REDACTED] in persona del curatore *pro tempore*
[REDACTED] domiciliato presso il suo studio in Milano, [REDACTED]

– convenuto contumace –

E



R [REDACTED] quale genitore e legale rappresentante dei minori [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso dagli Avv.ti [REDACTED] giusta
delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
in Milano, [REDACTED]

– convenuto –

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito sia istruttoria, così statuire:

- accertato e dato atto che la sig.ra R [REDACTED] è responsabile ai sensi degli artt. 2394, 2476 c.c. e 146 L. Fall., in qualità di amministratore unico della S [REDACTED] s.r.l., dei danni causati alla società ed ai creditori sociali per aver violato i doveri inerenti alla propria carica, così come descritto negli atti di causa;

- condannare il dott. [REDACTED] nella sua qualità di curatore dell’eredità giacente della sig.ra R [REDACTED] al risarcimento dei danni arrecati dalla sig.ra [REDACTED] alla S [REDACTED] s.r.l. ed ai suoi creditori nei limiti della somma di Euro 900.000,00;

- accertato e dato atto che il Fallimento ha diritto di regresso contro i legatari in forza dell’art. 495, secondo comma, c.c., qualora l’asse ereditario risulti incapiente;

- condannare il sig. R [REDACTED] nella sua qualità di rappresentante legale di [REDACTED] [REDACTED] legatari della sig.ra R [REDACTED] al pagamento in favore del Fallimento della parte di credito risarcitorio che l’eredità giacente non sarà in grado di soddisfare, nei limiti del valore dell’immobile legato, pari ad Euro 274.000,00 come risultante dal testamento olografo della sig.ra [REDACTED] pubblicato il 25 luglio 2012 (ns. doc. 12).

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% dell’imponibile, IVA e CPA come per legge.”

PER PARTE CONVENUTA ROBERTO

“In via pregiudiziale:

Dichiarare l’incompetenza per materia del Tribunale delle Imprese ex art. 3 comma 2 e 3 del d.l. 1/2012, conv. con l. 27/2012, a decidere sulla domanda di regresso ex art. 495 c.c. svolta dal Fallimento S [REDACTED] s.r.l. nei confronti di R [REDACTED] quale genitore e legale rappresentante dei minori [REDACTED] per inesistenza di ragioni di connessione con la domanda principale, essendo competente il Tribunale ordinario.

Nel merito:

In principalità

Respingere le domande attoree tutte, così e come ex adverso proposte nei confronti del convenuto sig. R [REDACTED] siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti, con ogni inerente e conseguente statuizione sulle risultanze di causa.

In subordine

Accertare, ritenere e dichiarare, in caso di esaurimento dell’asse ereditario, il diritto di regresso del Fallimento S [REDACTED] nei confronti dei minori legatari [REDACTED]



Il Curatore dell'Eredità giacente rimaneva contumace.

Con ordinanza riservata del 19 gennaio 2016 il Giudice assegnava termini alle parti costituite per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito dello scambio delle stesse, rilevato che entrambe le parti contestavano la mancanza del verbale di inventario dei beni dell'Eredità Giacente, con provvedimento del 28 giugno 2016, ordinava ex art. 210 c.p.c. alla convenuta Curatela dell'Eredità giacente di R. [REDACTED] di produrre copia del verbale di inventario dei beni ereditari ex art. 529 c.c., nonché copia della documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento di debiti ereditari. Il Curatore [REDACTED] in data 6 settembre 2016 provvedeva alla produzione del verbale di inventario.

Con ordinanza del 7 febbraio 2017 il Giudice, su istanza delle parti, preso atto delle risultanze dell'inventario, che entrambe reputavano incompleto, concedeva termine per il deposito di note contenenti istanze istruttorie esclusivamente attinenti alle esigenze probatorie scaturite dal verbale di inventario.

Con ordinanza resa all'udienza del 21 marzo 2017, il Giudice concedeva termine a parte attrice per conferire con gli organi fallimentari, al fine di valutare un'istanza di ammissione di CTU volta ad appurare il valore dell'asse ereditario, ivi compresa la quota di [REDACTED] s.n.c. di R. [REDACTED] & Co. (di seguito: "V. [REDACTED] s.n.c.").

La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 novembre 2017 e quindi nuovamente rinviata al 22 maggio 2018, stante la designazione del nuovo Giudice in sostituzione del precedente.

Con ordinanza resa all'udienza del 22 maggio 2018 il Giudice, considerato che le parti avevano evidenziato che il Curatore dell'eredità giacente aveva ommesso di rilevare che la V. [REDACTED] s.n.c. – le cui quote erano nella disponibilità dell'Eredità giacente nella misura dell'88,89% del capitale sociale – era titolare di un immobile in Milano, [REDACTED] – e che non risultava che il curatore dell'Eredità giacente avesse redatto una situazione patrimoniale aggiornata della V. [REDACTED] s.n.c. né che avesse provveduto alla valorizzazione delle quote, riteneva tali adempimenti necessari ai fini della definizione del processo e, pertanto, invitava le parti a contattare il curatore dell'Eredità giacente – che era investito di una carica di rilevanza pubblicistica – affinché provvedesse tempestivamente agli adempimenti di cui sopra.



All'udienza del 10 luglio 2018 compariva personalmente il Curatore dell'Eredità Giacente dando atto di avere depositato in data 11 giugno 2018 il documento intitolato “*Relazione del curatore alla data del 31 maggio 2018*”.

All'udienza del 12 marzo 2019, in sede di precisazione delle conclusioni, il Fallimento modificava la propria domanda risarcitoria sia nei confronti dell'Eredità Giacente, riducendo il *quantum* nei limiti della somma di € 900.000, sia nei confronti dei legatari, indicando di agire in regresso nei limiti del valore dell'immobile legato sito in Milano, [REDACTED] quantificato nell'importo di € 274.000,00. Inoltre parte attrice depositava una relazione e valutazione patrimoniale della V [REDACTED] s.n.c. al 30 novembre 2018, redatta dal professionista contabile di fiducia della medesima società, dott. [REDACTED]

Il Giudice, assegnati i termini di rito ex art. 190 c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

* Preliminarmente il Tribunale ritiene che la causa può essere decisa sulla base della sola documentazione prodotta in giudizio e, pertanto ed in ogni caso, non ammette prova per interpellato del Curatore dell'Eredità Giacente [REDACTED] di cui parte convenuta [REDACTED] ha reiterato richiesta anche in sede di precisazione delle conclusioni. Del resto il Curatore [REDACTED] su istanza delle parti e per ordine del Giudice, ha tempestivamente depositato agli atti del presente giudizio le situazioni patrimoniali dell'Eredità Giacente alla data del 17 maggio 2016 e del 31 maggio 2018, talché ai fini della decisione la sua audizione risulta del tutto superflua.

* Altresì in via preliminare deve essere respinta l'eccezione svolta da parte convenuta [REDACTED] relativa all'incompetenza della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Milano a decidere sulla controversia attinente il diritto di regresso del Fallimento nei confronti dei legatari, da devolvere a Sezione ordinaria del medesimo Tribunale, per inesistenza delle ragioni di connessione.

Anzitutto è pacifico che il Tribunale di Milano è competente a conoscere anche le domande del Fallimento verso i legatari, essendosi la successione aperta a Milano e comunque essendo il residente a Milano.

Altrettanto pacifico che l'azione di responsabilità dell'amministratore esercitata dal Fallimento verso l'eredità giacente ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003 e successive modificazioni è di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano.



In terzo luogo, sussistono quantomeno ragioni di litisconsorzio facoltativo ex art. 103, comma 1, c.p.c. o di riunione delle cause, laddove l'azione verso l'eredità giacente è esercitata per l'accertamento e la liquidazione di un ingente credito verso gli eredi ed il regresso verso i legatari suppone l'esistenza di quel credito e l'incapienza dell'eredità giacente.

Infine, la ripartizione degli affari tra Sezione ordinaria e Sezione Specializzata in materia di Impresa, quando entrambe facciano parte del medesimo Tribunale, non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo, con mera rilevanza tabellare, alla distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario (¹).

Ne consegue che, essendo stato correttamente adito il Tribunale di Milano per entrambe le cause, la controversia *de qua* è stata certamente instaurata dinanzi al giudice competente, indipendentemente dal fatto che questi sia impersonato dai giudici della Sezione Specializzata in materia di Impresa.

L'eccezione di cui trattasi è, pertanto, priva di fondamento e deve essere respinta.

* Il Tribunale ritiene che **la domanda di accertamento della responsabilità per atti di mala gestio imputabili a e di condanna al risarcimento nei confronti dell'Eredità giacente è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui infra.**

Secondo la prospettazione del Fallimento, in violazione dei doveri inerenti la propria carica di amministratore unico di S. [REDACTED], fin dalla costituzione della Società, ha omesso di versare tasse e contributi previdenziali/assistenziali per importi considerevoli e, dal 31 dicembre 2009, data in cui si è verificata la perdita capitale sociale, sino al 13 giugno 2012, data di fine mandato, ha proseguito illegittimamente l'attività d'impresa, con conseguente assunzione del rischio imprenditoriale ai danni della Società Fallita e dei suoi creditori.

Le domande proposte dal Fallimento sono dunque, a ben vedere, due:

A) domanda ex artt. 2476, commi 1 e 3 c.c. e 146 l.f. di risarcimento del danno derivante da sanzioni, interessi ed aggi relativi ad imposte non pagate prima della perdita del capitale sociale;

B) domanda ex artt. 2482 ter, 2484 n. 4, 2486 c.c., azionata ex artt. 2476, comma 3, 146 l.f., di risarcimento del danno da prosecuzione illecita dell'attività economica della Società dopo la perdita del capitale sociale, avvenuta, secondo il Fallimento al 31.12.2009. Questa domanda si riferisce a sanzioni,

(¹) S.U. Cass. n. 19882 del 2019; *conf. ex multis* Cass. sez. I, ord. 27 ottobre 2016; Cass. n.11448 del 2014, Cass. n. 9139 del 2015 nonché *ab immemorabili* Tr. Di Milano n. 9104 del 2015.



interessi ed aggi relativi ad imposte non pagate dopo la perdita del capitale sociale ed al danno da prosecuzione, di carattere non conservativo, nella locazione dell'immobile in cui era ubicata la sede della Società.

Occorre ulteriormente considerare che il Fallimento ha ridotto da domanda risarcitoria iniziale – recante un *petitum* di € 3.655.397,47 – ad € 900.000,00 esplicitamente limitando il risarcimento a sanzioni, interessi ed aggi relativi agli anni 2009-2012 (p. 2 comparsa conclusionale).

Il Tribunale ritiene fondate tali prospettazioni.

La società S [REDACTED], con sede in Milano, [REDACTED] veniva costituita in data 14 marzo 2007 con il seguente oggetto sociale: “*l’installazione e la manutenzione di impianti frigoriferi, di condizionamento, elettrici, banchi e celle frigorifere [...]*” (doc. 3, att.).

Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato ammontava ad € 10.000,00.

Fin dalla sua costituzione e sino al 13 giugno 2012, la Società fallita veniva gestita dall'amministratore unico [REDACTED] (deceduta solo pochi giorni dopo, in data 26 giugno 2012).

Al suo posto veniva nominato, con atto assunto il 13 giugno 2012, iscritto nel Registro delle Imprese il 16 luglio 2012, il Sig. M [REDACTED] quale amministratore unico, rimasto in carica fino alla dichiarazione di fallimento, resa con sentenza n. 819/2013 del 12/16 settembre 2013 (doc.2 att.).

Secondo il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 (doc. 4, att.) la Società aveva maturato debiti complessivamente per € 1.569.814,00, di cui debiti tributari per € 324.326,00 e debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per € 10.605,00.

Tuttavia, in seguito alla riclassificazione del debito fiscale operata dal Fallimento (doc. 18 e 19, att.), è emerso che **dal 2007 al 2009:**

- le imposte non versate ammontavano ad € **799.314,95**;
 - gli interessi (compresi quelli moratori) ammontavano ad € **155.202,99**;
 - le sanzioni ammontavano ad € **225.121,76**;
 - l'aggio coattivo ammontava ad € **104.345,48**,
- per un totale di **Euro 1.283.985,18**.

Dunque il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 recava una rappresentazione non veritiera e corretta della situazione aziendale, essendo stati appostati debiti tributari e previdenziali soltanto per la somma di € 334.931,00.



Considerato tuttavia che i debiti tributari esistenti alla data del 31 dicembre 2009 ammontavano, come si è esposto, soltanto per imposte non versate, ad € 799.314,95, il bilancio avrebbe dovuto registrare maggiori debiti per almeno € 464.383,95 (€ 799.314,95 – € 334.931,00).

Pertanto risulta che, a causa dei documentati debiti tributari, considerando che il patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio è stato indicato in bilancio come ammontante ad € 62.040 (cfr. doc. 4 att.), il capitale sociale della Società fallita risultava già completamente eroso nell'anno 2009 e negativo per circa € 400.000.

Ciò posto, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 2482 *ter* c.c. se, a causa della perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il suo contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale o la trasformazione della Società.

Ai sensi dell'art. 2484 n.4 c.c. la riduzione del capitale al disotto del minimo legale – non accompagnata dalla sua ricostituzione nei termini di cui sopra o dalla trasformazione della Società – integra una causa di scioglimento della società che, ai sensi dell'art. 2485 c.c., deve essere iscritta presso l'ufficio del registro delle Imprese e comporta l'obbligatoria messa in liquidazione della società stessa.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2486 c.c. al verificarsi della causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio e, in caso di violazioni, rispondono degli eventuali danni arrecati alla Società e ai creditori sociali per aggravamento del dissesto.

Occorre ulteriormente considerare, in generale, che gli amministratori sono tenuti al pagamento, alle scadenze previste, dei debiti della Società verso l'Erario – debiti dei quali essi non sono personalmente responsabili sul piano patrimoniale – utilizzando a tale scopo le risorse economico-patrimoniali della Società stessa.

L'inadempimento dei suddetti obblighi di pagamento espone gli amministratori a responsabilità per *mala gestio* verso la società e i creditori sociali per i danni ad esso conseguenti.

Occorre tuttavia distinguere:

a) il caso in cui la Società – quando l'amministratore ha ommesso il pagamento del dovuto all'Erario – era *in bonis*, dunque aveva liquidità ed era in grado di pagare i debiti erariali, ed allora l'amministratore inadempiente dovrà rispondere dei danni procurati alla Società in misura pari alle sanzioni, interessi ed



aggi addebitati dall' Erario alla Società stessa, come liquidati nel relativo accertamento tributario ovvero cartella esattoriale;

b) il caso in cui l'amministratore eccepisca e provi ex art. 1218 c.c. di non aver potuto pagare le imposte in ragione dell'incapacità finanziaria/incapienza patrimoniale della società;

c) il caso in cui, pur non essendo la Società in grado di pagare i debiti erariali ed in stato di scioglimento per perdita del capitale sociale, tuttavia l'amministratore abbia illegittimamente proseguito nello svolgimento di attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, caso in cui egli risponderà dei danni in misura pari al debito per sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati che la Società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l'attività.

Nel caso di specie l'amministratore ha accumulato fin dalla costituzione della Società fallita ingenti debiti nei confronti dell' amministrazione finanziaria e, avvenuta la perdita del capitale sociale, non ha convocato l'assemblea né adottato le altre necessarie iniziative che la legge le imponeva, ma ha proseguito illegittimamente l'attività d'impresa incrementando i debiti fiscali già maturati.

Tale condotta della ha arrecato danni alla Società e ai suoi creditori che, alla stregua dei principi sopraesposti, sono a lei imputabili anche per il periodo anteriore alla perdita del capitale sociale, collocabile, come si è visto, al 31.12.2009.

Relativamente a quell'esercizio – cui si riferisce espressamente la domanda attorea come da ultimo riformulata e ridotta -, tali danni sono quantificabili in **€ 272.613,25.**

Tale quantificazione è consentita in ragione delle domande di insinuazione al passivo dell'Erario che il Fallimento ha prodotto con i documenti allegati (doc. 7, 8 att.) e relativi schemi riassuntivi (doc. 18, 19 att.).

Con riferimento al periodo successivo alla perdita del capitale sociale va osservato quanto segue.

Anzitutto la prosecuzione illecita dell'attività con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale risulta, tra l'altro, dai dati del bilancio al 31.12.2010 (doc. 4 att.), da cui si evince che poste di bilancio espressive dell'attività economica svolta, sono rimaste pressoché invariate, ciò indicando che l'attività stessa è proseguita con le stesse modalità che la caratterizzavano in precedenza e dunque non secondo modalità esclusivamente conservative. Così, ad esempio, le rimanenze e le disponibilità liquide sono significativamente aumentate, l'attivo circolante è sceso in modo non significativo, i ricavi da attività tipica sono rimasti pressoché invariati così come i costi di produzione (costi per personale, materie



prime, ecc.) e la Società ha continuato a condurre in locazione l'immobile di via [REDACTED] [REDACTED] – di proprietà di V [REDACTED] s.n.c. -, pur essendosi già in precedenza resa inadempiente al pagamento dei canoni previsti.

Tale condotta ha arrecato danni alla Società e ai suoi creditori che, alla stregua dei principi sopraesposti, sono da identificare nella debitoria erariale *post* perdita del capitale sociale, ovvero maturata dal 2010 alla data della cessazione della carica della [REDACTED] per sanzioni, interessi, aggi addebitati alla Società stessa.

In vista della sua quantificazione vanno richiamate, anche a questi fini, le domande di insinuazione al passivo dell'Erario prodotte dal Fallimento e relativi allegati e schemi riassuntivi (doc. 7, 8, 18, 19 att.). Invece il Fallimento ha erroneamente omesso di considerare che la [REDACTED] era stata sostituita nella carica amministrativa il 13 giugno 2012, talché non le sono addebitabili danni subiti dalla Società successivamente a tale data.

In conclusione, sono imputabili a titolo risarcitorio alla [REDACTED] i debiti erariali per sanzioni, interessi ed aggi dalla data di perdita del capitale sociale – immediatamente noto dall'amministratore unico anche in ragione della sua causazione per omesso pagamento di debiti fiscali occultati nei precedenti bilanci –, dunque dal 01.01.2010, sino alla sua sostituzione. Quanto all'anno 2012, dunque, può procedersi a liquidazione equitativa in misura pari ai 5/12 del debito erariale insinuato per sanzioni, interessi, aggi.

In conclusione il danno complessivo subito dalla Società e dai creditori a questo titolo è quantificabile, in ragione delle deduzioni e produzioni documentali del Fallimento ed applicati i suindicati criteri di liquidazione, in **€ 354.448,69**.

Infine, con riferimento agli addebiti risarcitori relativi a sanzioni, interessi ed aggi subiti dalla Società per effetto di omesso pagamento di imposte imputabile all'amministratore, il danno complessivo è quantificabile in **€ 627.061,94** (€ 272.613,25 + € 354.448,69).

Infine si osserva che tra i comportamenti inadempienti tenuti dall'amministratore [REDACTED] l'attore ha ricompreso la condotta tenuta dalla *de cuius* finalizzata "a far sì che la S [REDACTED] continuasse a condurre in locazione l'immobile ove è ubicata la sede legale sito in [REDACTED] di proprietà della v [REDACTED] s.n.c. pur essendosi resa in passato inadempiente alla corresponsione dei canoni previsti". Tant'è che in data 23 dicembre 2014 il Fallimento si era visto costretto a rilasciare l'immobile.



La domanda è fondata.

Invero, in concomitanza con la perdita del capitale sociale, la _____ – cui quella perdita era o avrebbe dovuto essere ben nota - avrebbe dovuto immediatamente compiere l'atto conservativo costituito dal rilascio dell'immobile in cui era ubicata la sede legale della Società, peraltro locato a S _____ da V _____ s.n.c, di cui ella era socia ed amministratrice.

Ciò non è accaduto e tale omissione ha cagionato alla Società ed ai creditori un danno pari all'ammontare dei canoni maturati dal 1.1.2010 al giugno 2012.

Tale somma, considerando il canone trimestrale di € 12.500,00 risultante dalle fatture prodotte da parte convenuta (doc. 1, 2 conv.), è pari a **€ 125.000,00**.

Le eccezioni svolte in proposito da parte convenuta – secondo cui la morosità di S _____ verso V _____ s.n.c. sarebbe successiva al decesso della _____ ed in parte addebitabile in piccola parte addirittura al Fallimento, talché le vicende relative all'inadempimento dei canoni di locazione e alla riconsegna dell'immobile di cui trattasi, risultando successivi al decesso della _____ non sono evidentemente imputabili a quest'ultima. – sono del tutto irrilevanti rispetto all'addebito formulato dal Fallimento e come sopra sintetizzato, cioè l'aggravamento del dissesto dovuto all'illecita prosecuzione del rapporto locatizio dopo la perdita del capitale sociale e, dunque, al pagamento di canoni locatizi che avrebbero potuto e dovuto non essere pagati qualora l'amministratore, in adempimento ai suoi doveri, avesse compiuto tempestivamente l'atto gestorio conservativo costituito dal rilascio dell'appartamento, peraltro locato da società parte correlata.

In conclusione, va accolta la domanda attorea con condanna dell'Eredità giacente, al pagamento a favore del Fallimento della complessiva somma di **€ 752.061,94** (€ 627.061,94 + € 125.000). Trattandosi di debito di valore spettano rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal dovuto al saldo effettivo ⁽²⁾.

* Il Tribunale ritiene che **la domanda di regresso del Fallimento nei confronti dei legatari ai sensi dell'art. 495 comma 2 c.c. è infondata e deve essere rigettata.**

⁽²⁾ Cass., n. 13225 del 2016; Cass., n. 18243 del 2015; Cass., n. 18092 del 2005; Cass., n. 14743 del 2000.



Il Fallimento ha agito in regresso verso i legatari minori ██████████ – qui rappresentati dal genitore ██████████ – ai sensi degli artt. 495, comma 2, c.c. e 531 c.c. Le ragioni della decisione seguono l'esame delle eccezioni di parte convenuta

1. È infondata e deve essere rigettata l'eccezione relativa alla mancata certezza e liquidità del credito azionato dal Fallimento.

L'azione di condanna al pagamento di un credito di natura risarcitoria ha ad oggetto anzitutto l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria sottostante (cd. *an debeat*) e, nei limiti di tale accertamento, comporta la contestuale determinazione e liquidazione da parte del Giudice del *quantum debeat*.

Pertanto, essendosi compiuti in questa stessa sede processuale l'accertamento e la liquidazione del credito risarcitorio azionato dal Fallimento (v. *supra*), l'eccezione di cui trattasi è priva di fondamento e deve essere rigettata.

2. È fondata e deve essere accolta l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 495 comma 2 c.c. nei limiti in cui il legato alle nipoti è andato ad estinguere il loro credito quali successori nella quota di V ██████████ s.n.c., pari al 50% del valore del legato.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 659 c.c., il cd. "*legato a favore del creditore*" devoluto dal testatore è *satisfaciendi causa* ed in particolare costituisce una *datio in solutum*, talché il suo adempimento estingue il debito del testatore ⁽³⁾.

Ciò comporta che questo genere di legato non comporta liberalità e deve invece intendersi alla stregua di qualsiasi pagamento effettuato ai creditori del *de cuius* nell'ambito della liquidazione individuale dell'eredità, secondo il principio del pagamento dei creditori "*a misura che si presentano*" e rimane, pertanto, escluso dall'applicazione del principio *nemo liberalis nisi liberatus* che legittima, costituendone il presupposto logico-giuridico, il diritto di regresso del creditore che sia rimasto insoddisfatto nei confronti dei soli legatari.

⁽³⁾ "Il legato a favore del creditore, previsto dalla norma dell'art. 659 cod. civ., si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito solo nel caso in cui nella scheda testamentaria vi sia menzione del debito, mentre se questa indicazione manca, il legato si presume disposto a titolo di liberalità. In entrambe le ipotesi la presunzione è, però, *iuris tantum* e può, quindi, essere vinta dalla prova contraria fornita dalla parte interessata": Cass., n. 2305 del 1985. Cfr. anche Cass. n. 1590/80, mass. n. 405165; Cass., n. 2132/71, mass. n. 352871; Cass. N. 3101/68, mass. n. 335999.



Nel caso di specie, con atto stipulato dinanzi a notaio in data 14 giugno 2012, recante “*Modifica dei Patti Sociali della Società V [redacted] s.n.c. di I [redacted] & C.*” (doc. 8 conv.), [redacted] a fronte del decesso della figlia [redacted], titolare del 50% delle quote di partecipazione sociale della V [redacted] s.n.c., manifestava quale socio superstite titolare del restante 50% “*l’intento di continuare la società con il Sig. R [redacted] in qualità di erede della de cuius [redacted] e di liquidare la quota spettante ai minori [redacted] figli della D [redacted], costituendosi espressamente debitrice nei confronti di questi ultimi.*”

Il 25 luglio 2012 veniva pubblicato il testamento olografo con cui la *de cuius* legava in favore dei nipoti, discendenti della figlia premorta:

- 1) in sostituzione di legittima, la proprietà del 50% di un appartamento sito in Milano, [redacted]
- 2) ai sensi dell’art. 659 c.c. “*ad estinzione del debito assunto nei confronti della società V [redacted] s.n.c. per la liquidazione della quota nascente dalla successione della figlia*”, la restante quota di proprietà dello stesso immobile (doc. 12, att.).

Ebbene, per le ragioni esposte in premessa, l’art. 495 comma 2 c.c. non è applicabile al legato *sub 2*) istituito ad estinzione del debito della *de cuius* nei confronti dei nipoti, ma soltanto al legato *sub 1*), istituito in sostituzione di legittima ed avente ad oggetto la proprietà del 50% dell’immobile sito in Milano [redacted]

3. **È fondata e deve essere accolta l’eccezione relativa al mancato esaurimento dell’asse ereditario.**

Parte convenuta [redacted] ha eccepito che il Giudice non possa accertare il diritto di regresso del Fallimento nei confronti dei legatari senza che risulti previamente accertata (e non solo in via eventuale) l’incapienza effettiva dell’asse ereditario; talché non basta all’attore presumere o prospettare che l’attivo ereditario non sia sufficiente a soddisfarlo dovendo egli dimostrare che lo stesso sia andato esaurito in conseguenza di pagamenti ad altri creditori o legatari.

L’eccezione è fondata nella parte in cui evidenzia che l’azione di regresso nei confronti dei legatari presuppone l’accertamento dell’esaurimento dell’asse ereditario, in astratto, come fondamento del



diritto di regresso, ed in concreto, sub specie di escussione dell'asse ereditario e dimostrazione della sua concreta incapienza.

Invero, l'art. 495, comma 2, c.c. dispone: "Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto il diritto di regresso contro i legatari ...".

Ciò significa che, sino a quando l'asse ereditario non sia esaurito, l'Eredità Giacente può pagare i creditori e i creditori possono sottoporre ad esecuzione forzata i beni compresi nell'asse per realizzare coattivamente la soddisfazione del proprio credito.

Solo qualora sia esaurito l'asse ereditario, ai sensi dell'art. 495 comma 2 c.c., il creditore rimasto insoddisfatto in conseguenza dei pagamenti ad altri creditori, può agire in regresso contro il legatario soddisfatto nei limiti del valore del legato ⁽⁴⁾.

Ed anzi, avendo il Fallimento notificato opposizione ex artt. 530, comma 2, c.c. (doc. 15 att.), egli dovrà attendere (salve le sollecitazioni del caso ed eventuali responsabilità del curatore dell'eredità giacente), l'espletamento della procedura di liquidazione ex artt. 498 e 499 c.c.

Ebbene, circa la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto in questione, si osserva che:

- a) dalla relazione del Curatore ██████ sull'effettiva consistenza dell'Eredità giacente al 31 maggio 2018 è risultato che la *de cuius* ██████ era socia della V ██████ s.n.c. nella misura dell'88,89% e tale quota costituisce l'unico attivo dell'Eredità giacente (la predetta quota, dal valore stimato di € 155.557,50, non era allora ritenuta esitabile a valori congrui in quanto l'unico bene della V ██████ s.n.c. cui era attribuibile un valore di mercato era rappresentato dall'immobile di ██████ Milano, occupato senza titolo e soggetto ad una procedura esecutiva);
- b) la relazione e valutazione economico-patrimoniale della V ██████ s.n.c. al 30 novembre 2018 (doc.25 att.), ha confermato che la società non disponeva di altri beni ad eccezione del suddetto

⁴⁾ Si veda, in proposito, Cass. n. 8072 del 2016, emessa con riferimento al pagamento, a carico del Fondo di Garanzia, del t.f.r. dovuto al lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro insolvente sia deceduto e sia stata aperta la procedura dell'eredità giacente: *"il lavoratore può conseguire dal Fondo di Garanzia, costituito presso l'INPS, il pagamento del t.f.r. gravante sull'eredità giacente a condizione che dimostri l'esistenza e la consistenza del credito risultante di un titolo giudiziale nonché l'insufficienza del patrimonio ereditario che può essere dimostrata con l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione, con lo stato di graduazione dei crediti preposto dal curatore dell'Eredità Giacente, ovvero con la dichiarazione del curatore dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell'impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell'attivo"*.



immobile di [REDACTED] Milano, la cui vendita al prezzo oggetto di perizia (€ 196.295,00) avrebbe potuto asseritamente generare una disponibilità liquida di € 116.334,00;

- c) in detta relazione si legge che l'Eredità giacente vanta nei confronti del Fallimento un credito di € 134.647,50 che potrebbe essere utilmente posto in compensazione rispetto al credito risarcitorio vantato dal Fallimento;
- d) in data 15 maggio 2019, avanti all'avv. [REDACTED] professionista delegato alla vendita nella predetta procedura esecutiva, l'immobile [REDACTED] Milano di proprietà della V [REDACTED] s.n.c. è stato aggiudicato per il valore di € 272.000,00 (pag. 3, memoria di replica conclusionale conv.), cioè per un valore sensibilmente superiore a quello oggetto di perizia (v. punto b);
- e) il credito risarcitorio del Fallimento è stato quantificato in questa sede in € 752.061,94, cioè in misura molto inferiore a quella fatta valere dal Fallimento nei confronti dell'eredità giacente in sede di dichiarazione di opposizione ex art. 530, comma 2, c.c. (credito vantato per € 3.274.178,94) e poi, inizialmente, in sede di citazione a giudizio (credito vantato per € 3.655.397,47).

Ciò posto è evidente, per un verso, che l'utile ricavato dalla vendita dell'immobile della V [REDACTED] s.n.c. andrà, sia pur indirettamente, a beneficio dell'Eredità giacente per la parte della quota societaria posseduta dalla *de cuius*, pari all' 88,89 %, sulla quale - trattandosi di successione di quote di società di persone, in cui non si determina il subentro automatico dell'erede nella posizione di socio - essa vanta diritto alla liquidazione ai sensi degli artt. 2284 e 2293 c.c., ossia un diritto di credito ⁽⁵⁾, e, per altro verso, che il valore della quota, ad oggi, rimane incerto, essendo state le precedenti stime non confermate (*in melius*) dall'esito della vendita immobiliare.

Si deve concludere che la situazione economica dell'Eredità giacente, dipendente da quella della V [REDACTED] s.n.c., è ancora indeterminata e non risulta provato il presupposto dell'esaurimento dell'asse ereditario.

In particolare è naturale che, qualora, come sembra possibile, il Fallimento ottenga un pagamento parziale dall'Eredità giacente, egli potrà rivolgersi ai legatari soltanto per il residuo.

⁽⁵⁾ Cass. n. 1194 del 2010.



Il Fallimento, quindi, quando, a seguito del presente giudizio, sarà in possesso del titolo che accerti il suo credito potrà e dovrà rivolgersi all'Eredità Giacente per il suo soddisfacimento e, solo dimostrando che l'attivo ereditario sia andato totalmente esaurito in conseguenza di pagamenti ad altri creditori ovvero di essere stato pagato solo parzialmente ⁽⁶⁾, potrà agire in regresso nei confronti dei legatari rispettivamente per l'intero suo credito o per il residuo dovuto.

4. **È fondata e deve essere accolta l'eccezione relativa alla mancata stima del valore del legato.**

L'azione di regresso nei confronti dei legatari a sensi dell'art. 495 comma 2 c.c., in quanto esercitabile nei limiti del valore del legato dagli stessi ricevuto, ne presuppone la preventiva stima.

Il Fallimento ha ritenuto che il limite del valore del legato entro cui dovrebbero rispondere i legatari [REDACTED] sia il valore dell'immobile di [REDACTED] pari a € 274.000,00, essendo stato così quantificato dalla [REDACTED] nelle proprie disposizione testamentarie.

Tale deduzione è errata anzitutto in quanto, come eccepito da parte convenuta [REDACTED] il legato deve essere stimato al momento dell'apertura della successione, potendo il valore indicato nel testamento variare per le modificazioni di mercato oppure più semplicemente per errata valutazione del testatore.

Talché, pur essendo vero che la pubblicazione del testamento è avvenuta a circa un mese di distanza dall'apertura della successione che il testamento reca una data (22 giugno 2012; doc. 12 att.) molto prossima a quella dell'apertura della successione, nondimeno non è consentito, in assenza di qualsiasi altro supporto probatorio, assumere apoditticamente come corretto il valore indicato altrettanto apoditticamente in testamento.

⁽⁶⁾ "In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506, primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo; l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiario, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza" Cass., n. 25670 del 2008; Cass., n. 11084 del 1993. Questo principio è da coordinare, nel caso di specie, con l'esercizio, da parte del Fallimento dell'opposizione alla liquidazione ex art. 530, comma 2, c.c., con gli effetti, come si è detto, di cui agli artt. 498 e 499 c.c.



In ogni caso, come già chiarito al punto 2, nel caso di specie, l'azione di regresso è esercitabile solo nei limiti del valore del legato istituito in sostituzione di legittima ovvero soltanto nei limiti del valore del 50% della proprietà dell'immobile di via [REDACTED]

Pertanto, non potendo essere assunta quale unica fonte di valutazione dell'immobile la stima del legato indicata nel testamento, del tutto aleatoria per le motivazioni già esposte, e non essendo stata richiesta alcuna stima da parte del Fallimento, il valore del legato è rimasto in questa sede giudiziale privo di determinazione. L'eccezione *de qua* è pertanto fondata e deve essere accolta.

5. È fondata e deve essere accolta l'eccezione relativa alla esistenza di altri successibili che non hanno ancora rinunciato all'eredità.

Parte convenuta [REDACTED] ha eccepito, altresì, che è di ostacolo all'esercizio del diritto di regresso di cui all'art. 495 comma 2 c.c. l'esistenza di ulteriori successibili per rappresentazione o delazione legittima, che potrebbero ancora accettare l'eredità senza beneficio dell'inventario e di conseguenza rispondere in proprio nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti.

L'eccezione *de qua* è fondata nella parte in cui evidenzia, alla stregua di autorevole dottrina, che le norme che disciplinano l'eredità con beneficio di inventario regolano l'istituto dell'Eredità giacente con delle limitazioni ed in particolare è esclusa l'applicabilità dell'art. 495 comma 2 c.c. relativa al diritto di regresso dei creditori rimasti insoddisfatti nei confronti dei legatari, almeno sinché sussiste la possibilità di accettazione senza beneficio di inventario da parte del chiamato, che risponderebbe allora illimitatamente con il proprio patrimonio nei confronti dei creditori medesimi.

Nel caso di specie, escludendo gli eredi testamentari [REDACTED] [REDACTED] decaduti dal diritto di accettare l'eredità, stante lo spirare del termine fissato ex art. 481 c.c. su richiesta di un creditore (doc.9, conv.) ed i minori [REDACTED] [REDACTED] figli della figlia premorta della *de cuius*, che non possono conseguire la qualità di eredi, avendo accettato il legato in sostituzione di legittima, esistono ulteriori chiamati all'eredità che, dalla certificazione rilasciata dal registro delle successioni presso il Tribunale di Milano, non risulta abbiano ancora rinunciato (doc. 10 conv.).

Tali sono: - il minore [REDACTED] figlio dell'erede testamentario [REDACTED] [REDACTED] il quale potrebbe subentrare al padre per rappresentazione; - [REDACTED] madre della defunta; - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] fratelli della *de cuius*, quali



successori legittimi ai quali, ai sensi dell'art. 523 c.c., verrebbe devoluta l'eredità in caso di rinuncia o mancata accettazione del chiamato in rappresentazione.

Qualora gli stessi accettassero l'eredità senza beneficio dell'inventario sarebbero responsabili illimitatamente per i crediti ereditari, sicché, fintanto che sussiste tale possibilità, il Fallimento non può rivolgersi ai legatari [REDACTED]

Del resto il Fallimento, al fine di avvalersi del diritto di regresso nei confronti dei legatari, quale creditore ereditario avrebbe potuto e dovuto esercitare *actio interrogatoria* ex art. 481 c.c. chiedendo al Giudice, di volta in volta, di assegnare ai successibili cui fosse devoluta l'eredità, termine abbreviato, rispetto a quello decennale previsto dall'art. 480 c.c., per l'esercizio del diritto di accettare l'eredità. Ciò non risulta che sia avvenuto.

L'eccezione *de qua* è dunque fondata e deve essere accolta.

Per tutte le ragioni sopra esposte non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di regresso da parte del Fallimento nei confronti dei legatari [REDACTED] e la relativa domanda deve essere ritenuta infondata e deve essere rigettata.

In conclusione devono essere accolte le domande attoree nei confronti dell'Eredità Giacente [REDACTED] e devono essere rigettate quelle nei confronti di R [REDACTED] quale rappresentante dei legatari [REDACTED]

* Il regime delle spese processuali segue il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.

Pertanto parte convenuta l'Eredità Giacente [REDACTED] deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, in € 25.000,00 per compensi, oltre spese per contributo unificato, spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA, come per legge.

Altresì parte attrice il Fallimento S [REDACTED] deve essere condannata al pagamento in favore di parte convenuta [REDACTED] delle spese di lite che, considerato il valore della domanda (€ 274.000), si liquidano in € 21.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA, come per legge.

P.Q.M.



Il Tribunale di Milano, Sezione XV – Specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- I) accertata la responsabilità di [REDACTED] quale amministratore unico della fallita S [REDACTED] s.r.l. in ordine alle condotte meglio indicate in motivazione, **CONDANNA** parte convenuta EREDITÀ GIACENTE [REDACTED] in persona del curatore *pro tempore*, a pagare a parte attrice FALLIMENTO S [REDACTED] S.R.L. la somma di € 752.061,94 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal dovuto al saldo effettivo.
- II) **RIGETTA** la domanda attorea nei confronti di R [REDACTED] quale rappresentante dei legatari [REDACTED]
- III) **CONDANNA** parte convenuta EREDITÀ GIACENTE [REDACTED] in persona del curatore *pro tempore*, a rifondere a parte attrice FALLIMENTO S [REDACTED] S.R.L. le spese di lite che si liquidano in € 21.387,00 per compensi, oltre spese per contributo unificato, spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA, come per legge.
- IV) **CONDANNA** parte attrice FALLIMENTO S [REDACTED] S.R.L. a rifondere a parte convenuta R [REDACTED] le spese di lite che si liquidano in € 21.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA, come per legge.

Milano, 20 giugno 2019

Il Presidente estensore
Angelo Mambriani

